



*Ministero delle Finanze*  
CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI

Circolare del 11/03/1992 n. 4

**Oggetto:**

Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 70, comma 4.

**Sintesi:**

Disposizioni circa il classamento delle u.i.u. Mancanti dei requisiti di ruralita'. (Denunciate al catasto urbano in applicazione della circolare n. 3/91).

**Testo:**

Come e' noto la legge in oggetto indicata ha modificato il primo periodo del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di denunce al catasto edilizio urbano delle costruzioni rurali ad uso abitazione. La richiamata norma, sovvertendo le disposizioni contenute nel citato art. 1 del D.L. 90/90, impone ora la denuncia al catasto urbano delle "costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39...." del T.U.I.R., escludendo pertanto da detto obbligo le abitazioni effettivamente utilizzate dagli addetti alla coltivazione dei terreni agricoli.

Ne consegue che la precedente circolare n. 3/91 e' da ritenersi pertanto superata, dal momento che investe fattispecie non piu' riconducibili alla norma abrogata, e dato che tale abrogazione ha ripristinato in sostanza le procedure originarie.

Per quanto riguarda le denunce di accatastamento ricevute in applicazione della citata circolare n. 3/91, siano esse gia' state trattate per le conseguenti iscrizioni al catasto edilizio urbano, o in corso di definizione, si dispone che i dipendenti uffici tecnici erariali, autonomamente o su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte, delle amministrazioni comunali o su precisazione degli interessati, procedano alla verifica del classamento delle unita' immobiliari in argomento, eseguendo la iscrizione nel relativo catasto, ovvero il passaggio da un catasto all'altro. Infine, e' apperna il caso di chiarire che tale procedura, tendente ad uniformarsi alla corretta applicazione della piu' recente normativa, ha l'obbiettivo di regolare l'attivita' amministrativa degli uffici tecnici erariali, in modo che nessun immobile destinato ad abitazione di persone, il cui uso e' diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del T.U.I.R., risulti sottratto alla iscrizione al catasto edilizio urbano. In tale contesto gli Uffici dovranno prontamente attivarsi - investendo l'operativita' di entrambe le sezioni catastali - al fine di eliminare il notevole arretrato creatosi nell'evasione delle richieste di riconoscimento di ruralita', con accertamenti sopralluogo diretti ad individuare senza indugio le situazioni riferite a unita' immobiliari manifestamente mancanti di requisiti di ruralita'.